

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE – CONGEDI PARENTALI

In data 21 ottobre 2025 Cogeme Energia S.r.l., nella persona del Presidente Giacomo Fogliata, con l'assistenza della Responsabile Risorse Umane di gruppo Daniela Zamboni, e la RSU della società con l'assistenza della OO.SS. territoriale FILCTEM CGIL nella persona della segretaria Patrizia Moneghini e del Sig. Davide Caporella, si sono incontrati.

Premessa

La Società, in continuità con le esperienze maturate in altre società del Gruppo Cogeme, ha illustrato alle parti sindacali la volontà di adottare e coordinare in un unico quadro regolamentare le previsioni relative a: Congedi parentali e permessi per genitorialità e situazioni di fragilità.

L'obiettivo condiviso è di migliorare e ampliare il sistema di welfare aziendale, introducendo strumenti di solidarietà interna e maggiore partecipazione sindacale, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e tutela delle persone.

1. Congedi parentali e misure di sostegno alla genitorialità

1.1 Congedi parentali

A favore dei dipendenti genitori in congedo parentale si individua una quota integrativa all'indennità prevista dall'art. 34 comma 1, del D.Lgs. 151/2001, a carico azienda, oltre a quella INPS, per il congedo parentale usufruito nel primo anno di vita del bambino, fino a garantire:

- a) il raggiungimento del 70% della retribuzione disponibile previdenziale per i primi 3 mesi di congedo parentale, a condizione che il congedo sia usufruito con taglio minimo di almeno 15 giorni consecutivi;
- b) il raggiungimento del 50% della retribuzione disponibile previdenziale, dall'inizio del quarto mese e sino alla fine del sesto mese di congedo parentale, a condizione che il congedo sia usufruito con taglio minimo di almeno 15 giorni consecutivi.

Quanto sopra descritto non precluderà in alcun modo la possibilità di usufruire di un eventuale beneficio di miglior favore previsto dalla norma.

1.2 Permessi aggiuntivi per il padre lavoratore

Sono applicati al padre lavoratore due giorni di permesso aziendalmente retribuito in occasione della nascita di un figlio o in caso di adozione o affido preadottivo. Tali giorni potranno essere fruiti anche prima della nascita, purché in prossimità della data prevista, oppure nel mese successivo. Tale previsione si applica indipendentemente dall'evoluzione normativa e in via aggiuntiva.

1.3 Orari speciali al rientro da maternità

Per i dipendenti full time che fruiscono dei riposi giornalieri (allattamento) fino al 12° mese di età del figlio, l'azienda consente un orario continuato di lavoro per un massimo di 6 ore consecutive.



1.4 Smart working e part-time genitoriale

Fino al terzo anno di età del figlio, la società si impegna ad esaminare con favore richieste di part-time compatibili con le mansioni assegnate, anche per periodi limitati, e a consentire l'accesso allo smart working con modalità che tengano conto delle esigenze personali e familiari.

1.5 Parental coaching

Cogeme Energia S.r.l. mette a disposizione un servizio di Parental Coaching che aiuta i genitori prima, durante e dopo il congedo parentale. In particolare: aiuta mamme e papà a vivere meglio il periodo di maternità o paternità; facilita un rientro al lavoro dopo il periodo di congedo parentale più fluido e consapevole; guida i genitori a definire aspettative, obiettivi e strategie; supporta la gestione delle responsabilità familiari e lavorative; aiuta a evitare stress e burnout. Il percorso di Coaching può essere articolato diversamente ogni volta in base alle esigenze dei neogenitori (si possono infatti definire tempi e modi delle sessioni).

2. Permessi speciali per terapie salvavita

Sono previsti permessi aggiuntivi a quelli previsti per contratto e dalla legislazione nazionale per esigenze di visite mediche/esami/terapie salvavita, nel limite annuo di 24 ore per ciascun dipendente. I permessi devono essere presi con taglio minimo di 30 min e non sono cumulabili né monetizzabili. Per averne accesso, occorre presentare dichiarazione alla funzione Risorse Umane attestante la necessità, senza indicazioni sulla patologia.

3. Banca Ore Solidali

Le Parti condividono l'impegno a definire l'Istituto della Banca Ore Solidali attraverso una contrattazione dedicata.

4. Disposizioni finali


Le Parti convengono che il presente accordo sostituisce e aggiorna ogni precedente disciplina interna in materia di congedi, permessi speciali, coordinandosi con le norme del CCNL Gas- Acqua e la normativa vigente.

Durata

Le previsioni del presente verbale hanno efficacia immediata e rimarranno valide sino al 31 dicembre 2026, con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle Parti con preavviso di 4 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto

Cogeme Energia S.r.l.



FILCTEM CGIL



RSU

